



COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce



COPIA DI VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del Registro

Seduta del 29/07/2015

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente T.A.S.I. - (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2015

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 e 147 Bis D.Lgs. 267/2000				
Regolarità Tecnica				<i>Il Responsabile del Servizio</i>
Parere	Favorevole	Data	29/07/2015	<i>F.to Sig. Giuseppe GAETANI</i>
Regolarità Contabile				<i>Il Responsabile di Ragioneria</i>
Parere	Favorevole	Data	29/07/2015	<i>F.to Sig. Giuseppe GAETANI</i>
Compatibilità Monetaria				<i>Il Responsabile di Ragioneria</i>
Parere	Non Richiesto	Data	__/__/__	<i>Non Richiesto</i>
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 17:35 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale.				
STOMEIO Ivan			Sindaco	P
AVANTAGGIATO Valentina				P
PUZZOVIO Daniela				P
BLASI Diego				P
GAETANI Eleonora				P
SOLOMBRINO Emanuele				P
BAVIA Simone Diego				P
GRECO Gianluca				P
MONTINARO Luigi				P
SICURO Leonardo Maria				P
COLUCCIO Giuliana				P
Presenti	11		Assenti	0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza STOMEIO Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i commi 669 – 671 – 672 – 676 – 677 – 678 – 679 – 681 – 682 – 683 – 688 – 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) relativamente alla TASI;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno determinare le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno **2015** e stabilire l'applicazione delle **detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, come in dispositivo stabilito;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. **19** in data 04.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13.05.2015, il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Uditi gli interventi:

- Consigliere Blasi, che motiva la decisione dell'adeguamento delle aliquote TASI con riferimento alla necessità di garantire il pareggio di bilancio tenuto conto della riduzione dei trasferimenti erariali (Fondo di solidarietà) ed all'obbligo di istituzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
- Consigliera Coluccio, che espone gli argomenti riportati nell'allegato "A" al presente atto;
- Sindaco, che conferma come l'adeguamento tariffario proposto è esclusivamente teso ad assicurare il pareggio di bilancio e, quindi, a garantire il mantenimento dei servizi prestati alla popolazione, evidenziando come in atto il trasferimento di fondi statali assicura solo un terzo delle risorse necessarie, imponendo ai comuni di reperire le necessarie risorse con l'inasprimento della fiscalità locale; fa presente come i vincoli di legge circa le spese di personale non consentono di effettuare assunzioni di vigili temporanei; in ultimo contesta nel modo più assoluto i dati contabili citati dalla consigliera Coluccio, facendo presente come le quantificazioni contabili dei servizi indivisibili citati in delibera abbiano esclusivamente valore esemplificativo al fine di evidenziare come la TASI assicura la parziale copertura degli stessi; in ultimo ulteriormente stigmatizza le affermazioni della consigliera Coluccio circa le carenze di alcuni servizi (manutenzione strade, etc.) facendo presente come le risorse per i finanziamenti statali e/o europei in conto capitale non possono essere utilizzati per spese correnti;
- Consigliere Montinaro, che evidenzia come alcune spese, tipo quelle per il conferimento di incarichi legali, possono essere ridotte ricorrendo ad ipotesi di transazione con i cittadini richiedenti i risarcimenti per danni patiti;
- Blasi, che fa presente come le attuali decisioni in ordine ai prelievi tributari potranno essere completamenti rivisitate in relazione alle decisioni che in merito saranno assunte dal governo centrale sulla fiscalità locale con la prossima legge di stabilità;
- Avvantaggiato, che ribadisce la distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale, e come l'odierna decisione sia praticamente atto vincolato al fine di assicurare il pareggio di bilancio e la veridicità delle relative decisioni contabili;

Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1° del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli otto e contrari i consiglieri di minoranza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno **2015** :
 - **ALIQUOTA 2,00 per mille**
(**Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9**)
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
 - **ALIQUOTA 2,00 per mille**
(**Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
 - **ALIQUOTA 2,00 per mille**
a) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;
3. nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
4. di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :
 - a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 20,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è concessa ad istanza del soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare sia composto da unica persona di età superiore ad anni 65 e con reddito non superiore ad € 10.632,94, come da attestazione ISIE;

5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi individuati su base storica, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 97.936,57
- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 33.234,97
- servizi cimiteriali	€ 38.766,79
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 214.835,23
- servizi socio-assistenziali	€ 66.379,50
- servizio di protezione civile	€ 22.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 255.937,57

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio **2015**;

7. 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 in data 04.09.2014;

8. di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

9. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Accettato 4/80

GRUPPO CONSILIARE " Melpignano bene comune"

Consiglio Comunale del 29.07.2015

Punto n. 3

Aliquote TASI

Relaziona il capogruppo Giuliana Coluccio

Se l'aliquota di base della TASI, come stabilito dalla Legge di Stabilità e dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è pari all'1 per mille e questa può anche essere ridotta fino all'azzeramento, non credo affatto che la determinazione dell'aliquota al 2,00 per mille su tutte le abitazioni principali, su tutte le tipologie di fabbricati e per le aree edificabili sia cosa di poco conto sapendo che l'aliquota massima non deve superare il 2,5 per mille. Sindaco lei vuole imporre, indistintamente a tutti i cittadini, una quota fissa troppo vicina al massimo dell'aliquota stabilita dalla Legge!

Quindi avremo una tassa sulla prima casa (esente dal pagamento dell'IMU) del 2 per mille calcolata sul valore catastale della stessa e applicata senza distinzione alcuna tra abitazione principale, casa sitta e casa affittata. Non è presente nella proposta di delibera la differenziazione degli immobili in base alla categoria catastale (abitazione civile, rurale, negozi, uffici, laboratori artigianali ...); vedo inoltre penalizzate le abitazioni di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9) che tra l'altro continuano a pagare l'IMU prima casa e che dalla somma IMU e TASI raggiungono l'aliquota del 6 per mille, aliquota massima consentita dalla legge.

Proponiamo, come gruppo consiliare, un emendamento che introduca delle detrazioni distinte per diverse fasce di reddito; differenziazione efficace ed equa se vogliamo essere più vicini alle fasce più deboli applicando così il principio di uguaglianza (situazioni differenziate esigono disciplina differenziata, altrimenti si dà vita solamente a una disparità di trattamenti). Il nostro, Sindaco, è uno stato sociale in cui si richiede che i cittadini partecipino proporzionalmente e in base alla loro capacità contributiva.

Senza voler fare demagogia ma attenendomi esclusivamente al documento ufficiale oggetto di deliberazione in cui Voi individuate i servizi indivisibili e i relativi costi che la Tasi deve coprire, mettendo le mani nelle tasche dei melpignanesi, troviamo:

- La pubblica sicurezza e vigilanza con copertura TASI di euro 97.936,57.

Ma come? Dobbiamo pagare un servizio di pubblica sicurezza di quasi 98 mila euro pur sapendo che il Paese non è assolutamente in sicurezza, perché mancano i dovuti controlli, in quanto attualmente in servizio c'è una sola unità operativa che oberata dalle esigenze amministrative non può assolutamente garantire un servizio di pubblica vigilanza e di presenza nel Paese. Una somma simile non è affatto giustificata vista la carenza del servizio. **Pertanto, proponiamo come secondo emendamento di eliminare questa voce dai servizi individuati con tassazione a carico dei cittadini.**

- Servizi cimiteriali con copertura TASI di euro 38.776,79.
Anche su questo servizio non posso fare a meno di fare una riflessione. Se già prima morire era un lusso per le tassazioni imposte ai cittadini, ora prevedete una ulteriore tassazione, con la copertura Tasi, che va ad aggiungersi alla precedente per cui MORIRE NON SI PUO' PIU'. **Proponiamo un terzo emendamento che elimini questa voce dai servizi individuati con tassazione a carico dei cittadini, in quanto esiste già una tassazione sui servizi cimiteriali.**

- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica copertura TASI di euro 214.835,23.

Chiediamo per ragioni di trasparenza e di chiarezza che la copertura di questi servizi vengano indicati singolarmente. Vogliamo sapere esattamente quanto di quell'aliquota del 2 per mille della TASI viene destinata alla manutenzione stradale, dato che come dicevo in campagna elettorale, abbiamo delle strade che somigliano al formaggio gruviera. E' difficile scansare tutte le buche e bisogna camminare con la faccia rivolta a terra per evitare cadute accidentali per non parlare poi dei danni alle automobili e la ricaduta onerosa sul bilancio comunale tra risarcimenti e spese legali.

Concludo dicendo che la somma dei costi dei servizi da VOI individuati e che la TASI deve coprire ammonta a circa 729.000,00 euro, servizi diretti ad una popolazione di circa 2.240 residenti rapportata alla popolazione della città di Maglie che conta circa 14.500 residenti con spesa dei servizi individuati di euro 825.000,00. Cifra eccessiva rispetto al numero degli abitanti che evidenzia che pur non applicando l'aliquota massima raggiunge una copertura esorbitante grazie ai numerosi servizi individuati, giustificando la virtuosità del Comune di Melpignano che applica aliquote più basse rispetto ad altri Comuni. Per essere più chiara il gioco è questo: Melpignano si vanta di non applicare il massimo

del'Aliquota che è il dato che dà di più all'occhio, ma individua numerosi servizi con cifre esorbitanti per raggiungere una contribuzione superiore di chi applica il massimo. Per sapere quanto questi servizi ci costano a persona basta dividere la somma totale dei servizi per il numero degli abitanti.

Melpignano 729.000: 2.240= 325,44 euro per abitante

Maglie 825.000: 14.500= 56,89 euro per abitante

Il mio interrogativo è questo: i servizi che l'amministrazione di Melpignano offre alla popolazione e per i quali si applica una copertura del 2 per mille giustificano una cifra di 325,44 euro per abitante?

A mio avviso queste magie che voi operate per offrire una facciata di virtuosismo ormai non ci illudono più! Vi vantate di applicare un'aliquota inferiore ad altri Comuni ma poi di fatto oberandoci di molti servizi andiamo a pagare di più rispetto a chi applica il massimo.

Per le motivazioni sopra esposte si esprime parere contrario all'approvazione delle aliquote TASI.

Il Capogruppo consiliare
Giuliana Coluccio
Giuliana Coluccio

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to STOMEIO Ivan

IL SEGRETARIO

F.to dott. Giuseppe DE DONNO

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO

F.to dott. Giuseppe DE DONNO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. r.p. _____;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO
